

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1821 del 06/04/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA BUCCI AUTOMATIONS SPA - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI CARICATORI, BARRE E TRANSFERT IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO, N. 167 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1883 del 06/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **BUCCI AUTOMATIONS SPA** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI CARICATORI, BARRE E TRANSFERT IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO, N. 167 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 18/11/2016 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/14589 del 21/11/2016 (pratica SinaDoc n. 34059/2016), dalla Ditta **Bucci Automations SPA** (C.F./P.IVA 00082790395), avente sede legale e attività di costruzione di caricatori, barre e transfer in Comune di Faenza, Via Granarolo, n.167, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **34059/2016**, emerge che:

- La Ditta Bucci Automations SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 18/11/2016 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di costruzione di caricatori, barre e transfer in Comune di Faenza, Via Granarolo, n.167, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) - rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2703/2010 del 31/07/2010 a favore della IGMI SPA - per la quale la Ditta Bucci Automations SPA richiede la voltura senza modifiche;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG - (ai sensi dell’art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi) - rilasciata dalla Provincia di Ravenna con atto pg. n. 88938/2012 del 19/11/2012 a favore della IGMI SPA - per la quale la Ditta Bucci Automations SPA richiede la voltura senza modifiche;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 18/11/2016 (PGRA 2016/14589) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2016/15894);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2016/15691);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere di conformità urbanistica dell'Unione della Romagna Faentina (PGRA 2016/14726) del 23/11/2016;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **Bucci Automations SPA**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di costruzione di caricatori, barre e transfer, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Bucci Automations SPA** (C.F./P.IVA 00082790395), avente sede legale e attività di costruzione di caricatori, barre e transfer in Comune di Faenza, Via Granarolo, n.167, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG - (ai sensi dell'art. 272 del DLgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG -.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA ORDINARIA
(ex art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Bucci Automations SPA svolge attività di costruzione caricatori, barre e transfer in Comune di Faenza, Via Granarolo, n.167;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie di lavorazione (trattamento termico, verniciatura, elettroerosione e trattamento superficiale dei metalli).

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta **Bucci Automations SPA** di Faenza è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – IMPIANTI TRATTAMENTI TERMICI

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	27	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Nebbie di oli minerali	5	mg/Nmc
------------------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 - IMPIANTO TRATTAMENTO TERMICO

Portata massima	9600	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	27	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Nebbie di oli minerali	5	mg/Nmc
------------------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – VASCHE PRETRATTAMENTO

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CABINA DI VERNICIATURA POLVERE (A.U.)

Portata massima	36000	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5Bis – CABINA DI VERNICIATURA POLVERE (A.U.)

Portata massima	36000	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – 1^ CABINA DI VERNICIATURA IN POLVERE (C + F.T.)

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – 2^ CABINA DI VERNICIATURA IN POLVERE (C + F.T.)

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	5700	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	70	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E9 – 3^ CABINA DI VERNICIATURA IN POLVERE (C + F.T.)

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 - ELETTROEROSIONE A TUFFO -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	20	mg/Nmc

Nello stabilimento è inoltre presente un impianto di trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 Kg/anno, ricompreso al punto 4.31 dell'Allegato 4) della DGR 2236/2009 e smi – Autorizzazione in Via Generale – di cui al successivo ALLEGATO B) della presente AUA.

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico

NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- le manutenzioni che devono essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
- le manutenzioni che dovranno essere effettuate sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.

ALLEGATO B)

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN VIA GENERALE – AVG - (ex art.272 del Dlgs 152/2006 e smi)

Rispetto alla fase di trattamento superficiale dei metalli, di cui al punto 4.31 dell'Allegato 4) alla DGR n. 2236/2009 e smi, la Ditta non dovrà superare un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg e un consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;

1. DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

2.1 STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente valore limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm³
-------------------------------------	-----------	--------------------------

2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia,fucinatura,ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
LAPIDELLATURA	CARTEGGIATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente valore limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm³
-------------------------------------	-----------	--------------------------

5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIACETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente valore limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

8. **L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;**
9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

PRESCRIZIONI GENERALI

- Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).

- Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopraccitati punti 1 e 2.
- Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271 D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- L'autorità competente si avvale di ARPA per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La ditta può procedere a **installare o trasferire** l'impianto o a dare avvio all'attività **non prima di 45 giorni** dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (modulistica dell'allegato 2A per le attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 2B e modulistica dell'allegato 2D-1 per l'attività 4.33 dell'allegato 2B).
- Nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale il gestore degli impianti o delle attività indica la data di **messa a regime** dell'impianto o attività (esclusa l'attività 4.33). Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.
- L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
- In caso di **modifica** dell'impianto o dell'attività, la ditta deve effettuare apposita domanda, attraverso la modulistica dell'Allegato 2A per le attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 1B, o la modulistica dell'allegato 2D-1 per l'attività 4.33 dell'allegato 1B, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica, allegando l'eventuale documentazione richiesta. La modifica non comporta variazioni alla durata dell'autorizzazione.
- L'impresa è tenuta a conservare in stabilimento, a disposizione delle Autorità preposte al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per aderire all'autorizzazione di carattere generale, le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, preferibilmente in formato digitale (supporto CD) e le schede tecniche degli impianti d'abbattimento.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
- Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO** (modello dell'allegato 3C per le attività dalla 4.1 alla 4.32 e modello dell'allegato 3D per l'attività 4.33), dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.
- I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
- I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
- Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con

metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.**
- **I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.**
- Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

- Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.
- Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo < 0.1%) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW¹ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

¹ La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

DITTA

PROVINCIA DI

COMUNE DI

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO

**IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL
D.Lgs. 152/2006 e smi**

REGISTRO COSTITUITO DA N. DATA COSTITUITO DA N. PAGINE

RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI

VIA N.

LOCALITA'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

RESIDENTE IN COMUNE DI

VIA N.

LOCALITA'

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL AL

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE _____ ANNO _____

INDICATORI DI ATTIVITA'		
DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. _____ DI _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____

OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA _____

FIRMA PER ARPAE _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.